



Notaro Michelangelo Casciano

Allegato "A" all'atto Rep. n. 13.647 e Racc. n. 9.331

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 (Denominazione - sede - durata)

E' costituita con sede in Mestrino la Società Cooperativa denominata "**COMUNITÀ E-ENERGETICA RINNOVABILE E-CER SOCIETÀ COOPERATIVA**".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 (Scopi)

La Cooperativa ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali, a livello di comunità (ai propri membri o soci) ed alle aree locali in cui opera, operando come "comunità energetica rinnovabile" in accordo con quanto previsto dalla direttiva della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, dell'art.42-bis del Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 e dell'art. 31, d.lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. L'obiettivo principale della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e/o nelle aree in cui opera la Comunità, e non quello di realizzare profitti finanziari.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità ed è senza fini di lucro.

La Cooperativa si propone altresì di sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato. I principi su cui essa si fonda sono il decentramento e l'avvicinamento della produzione energetica ai luoghi di consumo.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, tramite il proprio consiglio di amministrazione, assicura una completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali, che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4, DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile in eccesso rispetto all'autoconsumo e alla condivisione fra i soci consumatori, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità, ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis del D.L. 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii., anche mediante il

convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Cooperativa o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis del D.L. 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii.. A tal fine potrà (i) Gestire i rapporti con il GSE per il Servizio per l'Autoconsumo Diffuso ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 199/2021, della Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii.; (ii) Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 199/2021, della Delibera ARERA 727/2022 e del D.M. 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii.; (iii) Monitorare la produzione e i consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; (iv) Ripartire i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. n. 414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci;

- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- promuovere, anche attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche pubbliche e private, la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di modelli di generazione distribuita e di produzione e consumo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.

Nel rispetto ed entro i limiti e secondo le modalità previsti dalle vigenti normative, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché in via strumentale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresi:

- l'acquisizione della disponibilità di superfici per realizzare, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- l'acquisizione o la costruzione di impianti, apparecchiature, magazzini ed attrezzature atti al raggiungimento degli scopi sociali;

- l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dal presente statuto e con espressa esclusione assoluta della attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni/attività riservate per il cui esercizio è ri-

chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà ricevere prestiti dai soci, entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Tale attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci. È in ogni caso inibita ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico o sollecitazione al pubblico risparmio.

La Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Cooperativa, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

Le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici saranno regolate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea; il tutto nel rispetto ed entro i limiti previsto dalla normativa vigente.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 (Requisiti del socio)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per essere socio cooperatore bisogna:

- a) se persona fisica, essere maggiorenni;
- b) se persona giuridica, appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - piccole o medie imprese;
 - associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali;
 - enti di ricerca e formazione;
 - enti religiosi;
 - enti del terzo settore e di protezione ambientale;
 - amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) essere interessato a prestare servizi di condivisione e di scambio dell'energia, anche attraverso la produzione e/o il consumo di energia elettrica e il riparto del valore generato all'interno di tale meccanismo di scambio attraverso la produzione e/o il consumo, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2;
- d) non esercitare imprese in concorrenza con quella della Cooperativa;
- e) avere i requisiti previsti dalle norme attuative della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, tra cui l'art.42-bis del Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 e l'art. 31, d.lgs. 199/2021, ss.mm.ii. nonché dalle relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. 414

del 7/12/2023 ss.mm.ii., per la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili, come di volta in volta aggiornate e modificate.

In coerenza con quanto previsto al punto "b", alla società potranno partecipare anche Amministrazioni Pubbliche, in quanto la presente cooperativa produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (cc.dd. produzione di un "servizio di interesse generale") ai sensi degli artt. 3 e 4 del T.U.E.L.. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, le società in liquidazione, che siano sottoposte a procedure concorsuali di qualunque tipo, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'assenza di tali impedimenti dovrà essere autocertificata dal richiedente al momento della richiesta di adesione alla cooperativa.

I soci cooperatori realizzano lo scambio mutualistico attraverso la fornitura di servizi di condivisione e di scambio dell'energia, anche attraverso la produzione e/o il consumo di energia elettrica e il riparto del valore generato all'interno di tale meccanismo di scambio attraverso la produzione e/o il consumo.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) per realizzare diverse configurazioni di autoconsumo diffuso. Ad ogni Area appartengono i territori delle cabine primarie elencate in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo comunicato e risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

Possono essere ammessi soci sovventori e altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo III.

Articolo 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e-ventuale indirizzo di posta elettronica certificata (laddove la persona fisica non disponesse di un indirizzo di posta elettronica certificata, sarà cura della Cooperativa assegnarne uno).

Se trattasi di persona giuridica: l'indicazione della ragione sociale, del codice fiscale, P. IVA, contatti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, nominativo ed estremi del legale rappresentate;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e lo scambio mutualistico con il quale intende partecipare;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) se trattasi di persona giuridica: la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'apposito articolo del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, tenuto conto del superiore interesse dell'equilibrio energetico della comunità.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento di cui all'art. 8, lett. a) del presente Statuto secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento del capitale. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 6 (Partecipazioni sociali)

Ogni quota ha un valore nominale pari a trenta Euro.

Le quote dei soci cooperatori non possono formare oggetto di comproprietà (salvo il caso di successione per causa di morte), né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Articolo 7 (Circolazione delle partecipazioni sociali)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di trasferimento delle quote dei soci cooperatori a non soci, il consiglio di amministrazione, nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Decorso tale termine senza pronuncia del Consiglio di Amministrazione il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

In caso di trasferimento tra soci delle quote dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa in forma scritta richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.

Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La partecipazione dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore e la possibilità in ogni momento di uscire dalla configurazione.

Il socio cooperatore ha l'obbligo di:

- a) versare la quota sottoscritta, la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, e il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea;
- b) fornire e/o acquistare beni, servizi o prestazioni dalla Cooperativa,
- c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
- d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci, comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e la sua variazione, in modo che risulti dal libro dei soci;
- f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa;
- g) comunicare all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni la perdita della qualifica di piccola o media impresa.

Articolo 9 (Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni, sulla base di un'apposita deliberazione assembleare, sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità di beni, servizi e/o prestazioni di condivisione secondo apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

Articolo 10 (Organizzazione dei soci)

Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle scelte della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree), anche in ragione dell'appartenenza alle diverse configurazioni di autoconsumo diffuso, e attribuire ciascun socio ad un'Area sulla base della propria residenza o della propria sede o dell'appartenenza alla configurazione di autoconsumo diffuso; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

L'assemblea, mediante il regolamento di cui all'art. 22, lett. h), può attribuire a ciascuna Area la competenza a decidere sulla destinazione degli importi riconosciuti alle configurazioni di autoconsumo diffuso dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE 414 del 7/12/2023, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento stesso.

Il consiglio di amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal comma precedente, da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 11 (Soci sovventori - Conferimento e quote dei soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 1.000.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 1.000.

Art. 12 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come di seguito indicato:

- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000;
- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000;
- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000;
- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000;
- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 14 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle

d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA

Articolo 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 32 primo comma lett.b) del D.lgs. 199/2021, il recesso è ammesso nei casi seguenti.

Può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, la sussistenza dei presupposti per il recesso e provvedere ai necessari adempimenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante PEC.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 17 (Esclusione del socio)

Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio, se costui:

- a) ha perso i requisiti per partecipare alla Cooperativa;
- b) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;
- d) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa;
- e) si renda responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, e non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.

La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con PEC ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Articolo 18 (Morte o estinzione del socio)

In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, ai suoi aventi causa spetta il diritto al rimborso della quota ai sensi dell'articolo successivo.

In alternativa a quanto sopra, l'erede o uno degli eredi, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte del socio al consiglio di amministrazione, e questo acconsenta con apposita delibera ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

Articolo 19 (Quota di liquidazione del socio uscente)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto e della normativa vigente, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 20 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci e le assemblee separate;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) organo di controllo, se nominato.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 22

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili nei limiti di legge;
3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
4. la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
5. le modificazioni dell'atto costitutivo;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. l'approvazione dei regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 23 (Assemblee)

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso è trasmesso agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo.

lo, se nominato.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma c.c., può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione alla quale possono partecipare i soci, l'organo amministrativo, l'organo di controllo e chi ne ha diritto secondo la legge, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione- se nominato - o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

Articolo 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma c.c. ed in conformità a quanto da tale norma disposto è possibile esprimere il voto mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta; tuttavia ciascun socio non può rappresentare in ciascuna assemblea più di altri nove soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Articolo 27 (Presidente dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Articolo 29 (Organizzazione interna)

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 30 (Sostituzione degli amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 31 (Competenze)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.

Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere il regolamento sul riparto e sull'utilizzo degli importi riconosciuti alle configurazioni di autoconsumo diffuso dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva

2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, D.L. 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE 414 del 7/12/2023 (le tariffe incentivanti e il contributo per gli oneri risparmiati). Resta inteso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il regolamento può prevedere che la destinazione degli importi sia definito dalle assemblee separate per ciascuna Area, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento medesimo;

e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

f) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;

g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, tra cui, a titolo esemplificativo, acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, non nei confronti del pubblico e comunque entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente;

i) conferire nei limiti di legge procure speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

j) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico;

k) delegare il ruolo spettante alla Cooperativa di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE n. 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii., nonché il ruolo di referente spettante alla società ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezio-

ne delle materie previste dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4, DM 414 del 7/12/2023 ss.mm.ii.

Articolo 32 (Rappresentanza della Cooperativa)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, se nominato, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 33 (Direttore)

Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.

Il direttore è il capo del personale e partecipa con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 34

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-

to a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 35

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO

Articolo 36 (Rendicontazione)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 37 (Destinazione degli utili)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa vigente e dal successivo articolo 38 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici e di quanto stabilito dal D.lgs.199/2021 e altri provvedimenti in materia, ove consentito;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Articolo 38 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto dal predetto regolamento e in conformità con i criteri da esso stabiliti e comunque nel rispetto ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.

Articolo 39 (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato secondo quanto previsto all'art. 40;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 40 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, è variabile ed è costituito dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore minimo di Euro 30,00 (trenta virgola zero), fino al massimo consentito dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 41 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutati ai sensi di legge, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Articolo 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44 (Disciplina applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni sulla cooperativa e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.to Manuela Provenzano

F.to Enrico Zandonà

F.to Gloria Zandonà

F.to Manuele Rampazzo

F.to Prando Mariaedvige

F.to Minotto Maria Letizia

F.to Flavio Pinton

F.to Maria Cristina Dori

F.to Donadello Giovanni

F.to Varini Devis

F.to Michelangelo Casciano